

Foglio Informativo

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)

23.1 LEGGI AGEVOLATIVE - Banca FINANZIATRICE
FONDO CRESCITA SOSTENIBILE: BANDI INDUSTRIA
SOSTENIBILE E AGENDA DIGITALE

LEGGI AGEVOLATIVE - BANCA FINANZIATRICE
**FINANZIAMENTO IN EURO A FRONTE DI INVESTIMENTI RELATIVI AL “FONDO
CRESCITA SOSTENIBILE - BANDO INDUSTRIA SOSTENIBILE E BANDO AGENDA
DIGITALE” A VALERE SUL FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE DI
CUI AL D.L. 22.06.2012 N.83 E AL D.M. 15.10.14 E SS.MM.II CON RISORSE DI CASSA
DEPOSITI E PRESTITI (CDP)**

INFORMAZIONI SULLA BANCA

MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.p.A.

Sede legale: Via Pancaldo, 4 - 50127 Firenze

Direzione Generale: Via Panciatichi, 48 - 50127 Firenze

Tel. 055 24981 - Fax 055 242750 - Email infocenter@mpscapitalservices.it

Sito internet: www.mpscapitalservices.it

Capitale Sociale € 1.517.076.384,31 i.v. - Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Firenze 00816350482 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena – Codice ABI Banca 10643.5 – Codice ABI Gruppo 1030.6 - Aderente al Codice di comportamento del settore bancario e finanziario - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritta all'Albo delle Banche della Banca d'Italia n. 4770.

Da compilare esclusivamente nel caso di OFFERTA FUORI SEDE

Soggetto che procede all'offerta

Nome e Cognome del soggetto che consegna il modulo al cliente

Indirizzo

Telefono e.mail

Qualifica (per i soggetti iscritti in albi o elenchi, indicare anche gli estremi)

Nome e cognome e ragione sociale
del Cliente cui il modulo è stato consegnato

Il Cliente attesta che, assieme al presente, ha altresì ricevuto anche copia del documento “Principali diritti del Cliente - Offerta fuori sede” e del prospetto recante i Tassi Effettivi Globali Medi ai sensi della L. 108/96.

Data

Firma per avvenuta ricezione

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL PRODOTTO

Il Fondo Rotativo per il sostegno alle imprese, istituito con la Legge n. 311/2004, art. 1, commi 354-361, (di seguito “FRI”) è finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati rimborsabili con un piano di rientro pluriennale e prevede la concessione dell’agevolazione sotto forma di Finanziamento Agevolato concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti (di seguito “CDP”), a condizione che sussista a supporto del medesimo Progetto un Finanziamento Bancario di pari durata.

Detto Finanziamento deve essere valutato nella sua complessità dalla Banca per quanto riguarda il merito creditizio e le garanzie; ad essa competono anche le attività di stipula, erogazione e gestione del Finanziamento.

Le attività relative ai profili di ammissibilità ad interventi agevolativi (di seguito “Agevolazioni”) dei progetti di investimento sono di competenza del Soggetto Gestore Convenzionato con il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito “Ministero”).

Attraverso la forma di finanziamento pubblicizzato la Banca, con risorse provenienti da CDP derivanti da fondi a valere sul FRI di cui al D.L. 22.06.2012 n.83 e ss. mm. e ii., mette una somma determinata di denaro a disposizione di imprese (di seguito “Soggetto Beneficiario”), a fronte di progetti di investimento, ricompresi nei DDMM del 15.10.14 modificati dal DM del 19.03.15, integrati dal DM 24.07.15 e successivamente modificati dal DM 09.06.16, finalizzati allo sviluppo di grandi progetti innovativi (Bandi “Industria Sostenibile” ed “Agenda Digitale”), per il quale il Soggetto Beneficiario ha diritto ad Agevolazioni.

Il finanziamento concesso dalla Banca a condizioni di mercato (Finanziamento Bancario) si affianca ad un finanziamento concesso da CDP - (Finanziamento Agevolato), alle condizioni determinate dalla stessa CDP.

La Banca è chiamata quindi a svolgere la valutazione di merito creditizio, la stipula del Contratto di Finanziamento (unico per l’intero Finanziamento), le erogazioni, l’incasso delle rate nonché le attività relative al contenzioso e al recupero insoluti.

Il servizio pertanto comprende anche il recupero coattivo dei crediti vantati da CDP e dalla Banca, in dipendenza rispettivamente della quota di Finanziamento Agevolato e della quota di Finanziamento Bancario, che devono essere assistiti dalle medesime garanzie. Il Finanziamento viene concesso utilizzando un testo contrattuale predisposto nel rispetto delle linee guida emanate da CDP in relazione a ciascuna normativa agevolativa di riferimento. Il Contratto di Finanziamento viene stipulato per atto pubblico. La Banca interviene in contratto autonomamente per il Finanziamento Bancario e come mandatario con rappresentanza della CDP per il Finanziamento Agevolato.

Soggetti beneficiari, investimenti finanziabili: per tali definizioni si rimanda alla Normativa Applicabile.

Importo massimo del Finanziamento: l’importo del Finanziamento deve rispettare la Normativa Applicabile.

Le agevolazioni concedibili sono articolate nella forma di Finanziamento Agevolato e contributo diretto alla spesa. Il contributo diretto è integrativo del Finanziamento Agevolato e viene concesso nella misura del 15 per cento nominale della spesa ammissibile per le imprese di piccola e media dimensione e del 10 per cento per le imprese di grande dimensione. Il Finanziamento Agevolato viene concesso nella misura, richiesta dal soggetto proponente, compresa tra il 50 per cento e il 70 per cento nominale delle spese ammissibili. Tale percentuale deve essere coerente con quanto risulta dall’attestazione del merito di credito della Banca Finanziatrice presentata unitamente alla domanda di agevolazioni. Il Finanziamento Agevolato è concedibile solo in presenza di un Finanziamento Bancario, a tasso di mercato, erogato dalla Banca Finanziatrice nella misura minima del 10 per cento del Finanziamento.

Durata: l’intervento ha una durata compresa fra 4 e 11 anni, ivi compreso un periodo di preammortamento, fino ad un massimo di 3 anni

Garanzie: le principali forme di garanzia in uso sono: ipoteca su immobili; ipoteca su mobili; pegno; privilegio speciale; fideiussione (rilasciate da persone fisiche e giuridiche); fideiussioni bancarie; polizza fidejussoria; patronage; cessione del credito; garanzie consortili; garanzie rilasciate da Enti di garanzia.

Erogazioni: l’erogazione del Finanziamento avviene, previa acquisizione delle garanzie previste nella relativa delibera e l’assolvimento di tutti i termini, obblighi, condizioni e quant’altro previsto nel Contratto di Finanziamento, a SAL, così come stabilito dalla Normativa Applicabile, in relazione allo stato di realizzazione del progetto agevolato. La data di erogazione viene fissata il 10 e il 25 di ciascun mese oppure qualora tali giorni non fossero giorni lavorativi, nel giorno lavorativo immediatamente successivo, fatta eccezione per il 25 giugno e il 25 dicembre, sempreché siano stati assolti gli obblighi e soddisfatte le Condizioni di Erogazione e a condizione che la CDP abbia ricevuto da parte della Banca Finanziatrice la richiesta

di erogazione fondi almeno sette giorni lavorativi prima della relativa data di erogazione. Nel caso in cui la richiesta di erogazione fondi sia ricevuta o trasmessa meno di sette giorni lavorativi prima di una data di erogazione, gli importi relativi saranno erogati alla Banca alla data di erogazione immediatamente successiva. La Banca Finanziatrice quindi provvederà ad accreditare al Soggetto Beneficiario le relative erogazioni con data di valuta pari alla data di erogazione da parte della CDP.

Modalità di rimborso: il rimborso del Finanziamento avverrà secondo, un piano di ammortamento francese, con le seguenti modalità:

- sul Finanziamento Bancario (di seguito anche “FB”) in rate semestrali posticipate
- sul Finanziamento Agevolato (di seguito anche “FA”) in rate semestrali costanti posticipate

Gli interessi corrispettivi sono calcolati dalla Banca Finanziatrice dal giorno di addebito delle somme erogate, comprendendo il giorno di scadenza di ciascun periodo di maturazione degli stessi.

Le due tipologie di finanziamento hanno preammortamenti che possono essere differenziati, in quanto il rimborso del capitale del FB può iniziare solo dopo aver rimborsato almeno il 60% del differenziale di capitale tra FA e FB: quindi il preammortamento dei due finanziamenti può avere durate diverse.

Inoltre mentre il preammortamento del FA decorre dalla data di erogazione e non può avere durata superiore al 30 giugno o 31 dicembre del terzo anno successivo alla stipula, per il FB la decorrenza del preammortamento è la data di stipula.

Liquidazione degli interessi corrispettivi: semestrale posticipata.

Estinzione anticipata: in caso di estinzione anticipata, parziale o totale, del Finanziamento è dovuto alla Banca Finanziatrice sul Finanziamento Bancario, nonché sul Finanziamento Agevolato un importo contrattualmente pattuito. Nessun onere è dovuto nei casi previsti dall'art. 7 della legge n. 40/2007 (“Bersani bis”).

Rischi

Tasso Fisso: Il tasso di interesse non varia per tutta la durata del finanziamento. Il finanziamento a tasso fisso dà al cliente la certezza della misura del tasso, indipendentemente dalle variazioni di mercato. Questo finanziamento è indicato per il cliente che voglia conoscere, fin dalla stipula del contratto, gli importi delle singole rate a scadere e l'ammontare complessivo del debito (capitale e interessi).

I rischi a carico del cliente sono connessi alle riduzioni di tasso rilevabili sul mercato che possono rendere l'operazione economicamente meno vantaggiosa di una stipulata in pari data a tasso variabile.

Tasso Variabile: Il tasso di interesse varia in relazione all'andamento di uno o più parametri specificatamente indicati nel contratto di finanziamento. Il finanziamento a tasso variabile consente al cliente di corrispondere, tempo per tempo, un tasso in linea con le variazioni di mercato. Questo finanziamento è indicato per il cliente che preferisca rate variabili nel corso della vita del finanziamento, in relazione all'andamento dei tassi di interesse del mercato.

I rischi a carico del cliente sono connessi agli aumenti di tasso derivanti dalla variazione dei parametri di indicizzazione sotto riportati.

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO**QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO BANCARIO**

Il calcolo del TAEG riportato nella presente tabella considera sia il costo del Finanziamento Bancario concesso da MPS Capital Services sia i benefici del Finanziamento Agevolato.

Il calcolo è sviluppato sull'esempio di Finanziamento Agevolato di 5.000.000,00 € erogato congiuntamente ad un Finanziamento Bancario per 4.000.000,00 €.

Il TAEG complessivo è calcolato applicando ai TAEG del Finanziamento Bancario e di quello Agevolato la rispettiva percentuale di intervento. I Finanziamenti hanno pari durata di 8 anni.

Il Tasso fisso del Finanziamento Agevolato è pari, nell'attualità, allo 0,80%. Le altre condizioni del Finanziamento Agevolato sono: spese di istruttoria del Finanziamento 2%, commissione per stipula erogazione e gestione del Finanziamento 1%, commissione comunicazione e incasso rata 10 Euro, il conseguente TAEG del solo Finanziamento Agevolato è pari al 1,60%.

Le condizioni delle due diverse tipologie di Finanziamento Bancario (tasso fisso e tasso variabile) ed il conseguente TAEG COMPLESSIVO sono riportate nella tabella seguente.

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)**4,23%**

Finanziamento COMPLESSIVO con **Finanziamento Bancario a tasso fisso** di importo pari ad Euro 4.000.000,00 durata 8 anni con rate semestrali, Commissione di istruttoria ed organizzazione del Finanziamento –Arranging Fee 2%, Commissione di stipula del contratto di Finanziamento erogazione e gestione - Agency Fee 1%, commissione comunicazione e incasso rata 10 Euro, tasso applicato 6,50% (IRS Lettera 8 anni arrotondato ai 5 centesimi superiori + spread)

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)**3,85%**

Finanziamento COMPLESSIVO con **Finanziamento Bancario a tasso variabile** di importo pari ad Euro 4.000.000,00 durata 8 anni con rate semestrali, Commissione di istruttoria ed organizzazione del Finanziamento –Arranging Fee 2%, Commissione di stipula del contratto di Finanziamento erogazione e gestione - Agency Fee 1%, commissione comunicazione e incasso rata 10 Euro, tasso applicato 5,70% (Euribor 6m base 365 arrotondato ai 5 centesimi superiori + spread)

Note: Tassi IRS ed Euribor rilevati il 03/01/2017. Il TAEG sopra riportato è stato calcolato prevedendo l'imposta sostitutiva dello 0,25% per la quota parte di Finanziamento Bancario (il finanziamento Agevolato è esente). Oltre al TAEG vanno considerati altri costi quali le spese per l'iscrizione dell'eventuale ipoteca, le spese peritiche e la polizza assicurativa sull'immobile oggetto della garanzia ipotecaria o sui beni oggetto di privilegi. Tale tipologia di polizza non è distribuita da MPS Capital Services.

N.B.: come previsto dalle Istruzioni di Vigilanza di Banca d'Italia le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.

Dettaglio Voci Spese

		VOCI	COSTI
		Spese di istruttoria	Commissione di istruttoria ed organizzazione del Finanziamento – Arranging Fee
Spese per rinuncia da parte del Cliente prima della stipula del contratto di Finanziamento	Max. 0,1% Importo Max 5.000 Euro		
Spese per la gestione del rapporto	Commissione di stipula del contratto di finanziamento, acquisizione delle garanzie, erogazione e gestione del Finanziamento – Agency Fee	Max. 1% Importo Max 100.000 Importo suddiviso per anni	
	Spese per rinuncia da parte del Cliente dopo la stipula del contratto di Finanziamento	Max 0,1% Importo Max 10.000 Euro	
	Commissione per modifiche contrattuali, riesami e rimodulazioni del piano di ammortamento del Finanziamento– Restructuring Fee	Max 1,50% Importo Max 40.000 euro	
	Commissione di anticipata estinzione	1,50% dell'ammontare residuo del Finanziamento complessivo	
	Scadenza rata (Emissione ricevuta s.b.f. o avviso di scadenza, Emissione MAV, RID, ecc.)	€10,00	
	Rilascio attestazione residuo debito, certificazione interessi passivi, dichiarazione revisione bilancio, estratto conto, ecc.	€60,00 fissi	

Spese di estinzione anticipata

Sono ammesse estinzioni anticipate totali o parziali del Finanziamento Agevolato e di quello Bancario in misura tale che sia sempre rispettata la proporzione originaria tra Finanziamento Agevolato e Finanziamento Bancario.

Commissioni di estinzione anticipata sul Finanziamento Bancario:

importo pari all'1,50% calcolato sull'importo del Finanziamento rimborsato anticipatamente.

Commissioni di estinzione anticipata sul Finanziamento Agevolato:

importo che si articola in funzione del momento in cui viene effettuata l'estinzione, se antecedente o successiva ai quattro anni dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento.

Nel caso di estinzione anticipata, totale o parziale, del Finanziamento Agevolato effettuata prima che siano trascorsi quattro anni dalla predetta data di sottoscrizione, il Soggetto Beneficiario dovrà corrispondere a CDP, per il tramite della Banca:

- un importo pari allo 0,50% dell'ammontare in linea capitale del Finanziamento Agevolato concesso e non erogato alla data prescelta per il rimborso, nel solo caso di estinzione anticipata totale;
- un indennizzo per un importo pari (i) in caso di estinzione anticipata totale, al prodotto tra lo 0,30% dell'ammontare in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato fino alla data prescelta per il rimborso, al netto dell'eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la data prescelta per il rimborso e la data di scadenza finale e(ii) in caso di estinzione anticipata parziale, al prodotto tra lo 0,30% dell'ammontare in linea capitale rimborsato anticipatamente a tale data prescelta per il rimborso e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la data prescelta per il rimborso e la data di scadenza finale.

Nel caso di estinzione anticipata totale o parziale, del Finanziamento Agevolato effettuata dopo che siano trascorsi quattro anni dalla predetta data di sottoscrizione, il Soggetto Beneficiario dovrà corrispondere a CDP, per il tramite della Banca Finanziatrice:

- in caso di estinzione anticipata totale, al prodotto tra lo 0,30% dell'ammontare in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato fino alla data prescelta per il rimborso, al netto dell'eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrente tra la data prescelta per il rimborso e la data di scadenza finale; e
- in caso di estinzione anticipata parziale, al prodotto tra lo 0,30% dell'ammontare in linea capitale rimborsato anticipatamente a tale data prescelta per il rimborso e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la data prescelta per il rimborso e la data di scadenza finale.

Spese in caso di decadenza dal beneficio del termine e di risoluzione del Contratto di Finanziamento

sul Finanziamento Bancario:

In qualunque ipotesi di decadenza dal beneficio del termine o risoluzione del Contratto di Finanziamento, il Soggetto Beneficiario avrà l'obbligo di restituire un importo pari all'1,50% del capitale non ancora scaduto.

sul Finanziamento Agevolato:

In qualunque ipotesi di decadenza dal beneficio del termine o risoluzione del Contratto di Finanziamento, oltre agli interessi maturati fino alla data di risoluzione e al debito residuo, il Soggetto Beneficiario avrà l'obbligo di restituire:

- un indennizzo pari alla somma di:
 - un importo pari allo 0,50% dell'ammontare in linea capitale del Finanziamento Agevolato concesso e non erogato alla data di risoluzione del Contratto di Finanziamento (o di comunicazione della decadenza dal beneficio del termine);
 - un importo pari al prodotto tra lo 0,30% dell'ammontare in linea capitale del Finanziamento Agevolato erogato fino alla data di risoluzione del Contratto di Finanziamento o di comunicazione della decadenza dal termine, al netto dell'eventuale quota capitale già rimborsata, e il numero di anni, approssimato all'intero inferiore, intercorrenti tra la data di risoluzione del Contratto di Finanziamento (o di comunicazione della decadenza dal termine) e la data di scadenza finale;
 - gli eventuali interessi di mora.

Inoltre, nel caso in cui la risoluzione del Contratto di Finanziamento sia stata determinata dalla revoca delle agevolazioni, oltre agli importi indicati al precedente comma, il Soggetto Beneficiario avrà anche l'obbligo di restituire:

- l'importo del beneficio di cui quest'ultimo ha goduto sino alla data del provvedimento di revoca, ovvero alla data di risoluzione del Contratto di Finanziamento qualora quest'ultima intervenga durante la realizzazione del progetto e prima dell'emanazione del provvedimento di revoca, in termini di Differenziale Interessi;
- l'interesse pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) ovvero al corrispondente parametro sostitutivo vigente alla data di erogazione maggiorato di cinque punti percentuali calcolato sull'importo del Differenziale Interessi di cui al precedente paragrafo, nonché, per i casi in cui sono applicabili le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 31 marzo 1998, fermo restando che gli importi di cui ai precedenti punti saranno restituiti nella misura e fatte salve le previsioni del decreto di revoca adottato dal Ministero per le agevolazioni concesse

Dettaglio Voci Tassi

GRUPPOMONTEPASCHI

MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. - Sede legale: Via Pancaldo, 4 - 50127 Firenze - Direzione Generale: Via Panciatichi, 48 - 50127 Firenze - Sito Web www.mpscapitalservices.it - Tel. 055 24981 - Fax 055 240826 - Capitale Sociale € 1.517.076.384,31 i.v. - Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Firenze 00816350482 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice ABI Banca 10643.5 - Codice ABI Gruppo 1030.6 - Aderente al Codice di comportamento del settore bancario e finanziario - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritta all'Albo delle Banche della Banca d'Italia n. 4770.

Foglio Informativo

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)

Aggiornato al

04 GENNAIO 2021

Pag. 7 / 14

23.1 23.1 LEGGI AGEVOLATIVE - Banca FINANZIATRICE
FONDO CRESCITA SOSTENIBILE: BANDI INDUSTRIA
SOSTENIBILE E AGENDA DIGITALE

	VOCI	DETTAGLIO
TASSI	Importo massimo finanziabile	Commisurato agli investimenti da effettuare
	Durata	Da 4 fino a 11 anni. La durata indicata include un periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni
	Tasso di interesse nominale annuo	<u>Il tasso viene determinato il giorno in cui viene autorizzata la stipula del contratto di finanziamento, può essere fisso per tutta la durata del finanziamento o variabile ed è pari alla somma aritmetica delle seguenti misure:</u> <ul style="list-style-type: none"> • parametro di indicizzazione • spread (misura fissa annua) Al momento della stipula il valore massimo del tasso comunque non supera mai i valori fissati dalla legge 108/96 in materia di usura.
	Corresponsione interessi	In via semestrale, con scadenza delle rate: 30 giugno e 31 dicembre.
	Parametro di indicizzazione	Tasso fisso rilevato il giorno in cui viene autorizzata la stipula del contratto: IRS lettera – riferito alla durata dell'operazione – arrotondato ai 5 centesimi superiori. Tasso variabile rilevato il giorno in cui viene autorizzata la stipula del contratto, alternativamente: A) EURIBOR lettera con il criterio giorni effettivi/365, corrispondente alla periodicità prevista per le rate di rimborso dell'operazione (semestrale, trimestrale, ecc.), ed arrotondato ai 5 centesimi superiori; B) EURISTAT : 50% dal parametro EURIBOR 3 MESI maggiorato di 50 punti base, e 50% dal parametro RENDISTATO (rendimento effettivo lordo annuo del campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta rilevato mensilmente dalla Banca d'Italia)
	Spread	Tasso Fisso: spread massimo di 6,0 % annui Tasso Variabile: spread massimo di 6,0 % annui
	Tasso di interesse di preammortamento	Calcolato nel medesimo modo del tasso di interesse nominale annuo, come sopra rappresentato.
	Tasso di mora	Tasso annuo contrattualmente convenuto maggiorato di massimo 200 b.p. (2%).

GRUPPOMONTEPASCHI

MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. - Sede legale: Via Pancaldo, 4 - 50127 Firenze - Direzione Generale: Via Panciatichi, 48 - 50127 Firenze - Sito Web www.mpscapitalservices.it - Tel. 055 24981 - Fax 055 240826 - Capitale Sociale € 1.517.076.384,31 i.v. - Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.L.A.A. di Firenze 00816350482 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice ABI Banca 10643.5 - Codice ABI Gruppo 1030.6 - Aderente al Codice di comportamento del settore bancario e finanziario - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritta all'Albo delle Banche della Banca d'Italia n. 4770.

Foglio InformativoNorme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)Aggiornato al **04 GENNAIO 2021**

Pag. 8 / 14

23.1 23.1 LEGGI AGEVOLATIVE - Banca FINANZIATRICE
FONDO CRESCITA SOSTENIBILE: BANDI INDUSTRIA
SOSTENIBILE E AGENDA DIGITALE

Data	Valore EURIBOR 3m/365	Valore EURIBOR 6m/365			
03.01.2017	-0,323	-0,224			
Data	Valore EURISTAT				
03.01.2017	1,165				
Data	Valore IRS 2a	Valore IRS 3a	Valore IRS 5°	Valore IRS 8a	Valore IRS 10a
03.01.2017	-0,16	-0,08	0,11	0,48	0,72

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi se il finanziamento è a tasso fisso.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria di operazione di "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", può essere consultato sul cartello affisso presso la sede della Banca e presso le dipendenze della stessa aperte al pubblico, nonché sul sito internet www.mpscapitalervices.it.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

	Se acquistati attraverso la banca/intermediario
Perizia tecnica	Min. €.750 - Max. €.5.000
Spese peritiche per riesami, consenso a restrizione ipotecaria, oltre spese vive ed oneri professionali	Max. €.1.000

Trattamento tributario:	<p>Imposte ordinarie (se ed in quanto dovute) Sul finanziamento:</p> <p>Imposta di bollo: euro 16; Imposta di registro: euro 200; 0,50% sulle garanzie enunciate nel contratto di finanziamento (con un minimo di euro 200 per garanzia enunciate) salvo avere già assolto l'imposta di registro sulla garanzia; base imponibile: importo garantito.</p> <p>Sulle garanzie:</p> <p>Imposta di bollo: euro 16; Imposta di registro: 0,50% dell'importo garantito (con un minimo di euro 200 per garanzia); Imposta ipotecaria: 2% dell'importo garantito da ipoteca;</p> <p>In alternativa alle suddette imposte sul finanziamento e sulle garanzie (anche acquisite in seguito), potrà essere applicata:</p> <p>Imposta sostitutiva (DPR 601/1973): 0,25% dell'importo del finanziamento Bancario Il Finanziamento Agevolato è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'art. 5, comma 24 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326. Qualora il Finanziamento Agevolato non potesse più accedere a tale regime di favore, i relativi oneri saranno a carico del Soggetto Beneficiario.</p>
--------------------------------	---

Spese di mediazione: le spese saranno concordate fra il cliente ed il mediatore da lui scelto.

Spese notarili: il Notaio sarà scelto dal cliente. Le spese saranno concordate fra il cliente ed il notaio.

Spese per consulenti esterni (legali, assicurativi, tecnici, fiscali, ecc.): le spese saranno concordate fra il cliente ed il professionista da lui scelto.

Assicurazione su immobili offerti in garanzia: polizza contro il rischio incendio, scoppio e fulmine. Le spese saranno regolate dal cliente con la compagnia assicurativa da lui scelta.

Altre assicurazioni: il costo di eventuali ulteriori coperture assicurative (ove richieste) relative all'investimento finanziario saranno regolate dal cliente con la compagnia assicurativa da lui scelta.

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Recesso: non è prevista, né a favore del cliente né della banca, la facoltà di recedere dal contratto. Il cliente ha facoltà di sciogliersi dal rapporto in conseguenza dell'anticipato rimborso del finanziamento trattato nella successiva Sezione. La banca, invece, può sciogliere il rapporto contrattuale a seguito della dichiarazione di risoluzione del contratto o in conseguenza della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine del debitore: entrambe queste ipotesi sono provocate da gravi inadempimenti del cliente. I casi di risoluzione e di decadenza dal beneficio del termine sono elencati dettagliatamente nel contratto.

Mezzi di tutela stragiudiziale delle controversie: il contratto richiama la facoltà del cliente di ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario quale modalità di risoluzione delle controversie alternativa alla tutela giudiziale. Per conoscere detto mezzo di tutela stragiudiziale si rinvia al sito internet dell'Arbitro Bancario Finanziario www.arbitrobancariofinanziario.it

ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI**Estinzione anticipata**

L'estinzione anticipata del finanziamento, già richiamata nella precedente sezione, può essere totale (ciò comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del finanziamento) oppure parziale (con una riduzione del finanziamento in linea capitale). L'estinzione anticipata le cui condizioni economiche sono state riportate nella Sezione "Condizioni Economiche del Servizio" deve essere effettuata ad una delle scadenze fissate per il rimborso del capitale e/o la corresponsione degli interessi, con un preavviso rispetto alla data indicata dal cliente per l'estinzione anticipata. Il cliente potrà estinguere in via anticipata, totalmente o parzialmente, il Finanziamento Bancario soltanto procedendo anche all'estinzione del Finanziamento Agevolato. Gli oneri per l'estinzione del Finanziamento Agevolato sono determinati da CDP.

Reclami e Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il reclamo è costituito da ogni atto con cui un cliente, che deve essere chiaramente identificabile, contesta in forma scritta (lettera, fax, e-mail) alla banca un suo comportamento o un'omissione.

Gli indirizzi a cui inviare la contestazione scritta sono:

- ✓ posta ordinaria, meglio se tramite raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Settore Legale, Societario e Reclami (Funzione Reclami) presso MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A, via Panciatichi n. 48, 50127-Firenze;
- ✓ posta elettronica, all'indirizzo e-mail: reclami@mpscapitalservices.it ;
- ✓ posta elettronica certificata: reclamimpssc@postacert.gruppo.mps.it ;
- ✓ consegna diretta presso le strutture della banca.

E' possibile utilizzare il facsimile di lettera per la presentazione di un reclamo rintracciabile alla sezione "Documentazione" sul sito internet www.mpscapitalservices.it.

La Banca deve rispondere al cliente entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo.

In relazione all'obbligo sancito dall'art. 5 del D.Lgs.4 marzo 2010 n.28 e successive modifiche, di esperire il procedimento di mediazione prima di far ricorso all'autorità giudiziaria, è possibile (in attuazione del richiamato art. 5, comma 5) sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal contratto ai seguenti organismi, in funzione della loro specializzazione sulla materia bancaria e finanziaria:

- Arbitro Bancario Finanziario, sistema di risoluzione delle controversie istituito ai sensi dell'art. 128- bis del d.lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario), secondo le modalità indicate nella "Guida Pratica ABF", reperibile sul sito web www.arbitrobancariofinanziario.it , presso la sede o i locali aperti al pubblico della Banca oppure sul sito internet di quest'ultima www.mpscapitalservices.it ;
- Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dall'Associazione Conciliatore Bancario Finanziario, secondo le modalità previste nel "Regolamento di procedura per la conciliazione", reperibile sul sito web

GRUPPOMONTEPASCHI

Foglio Informativo

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)

Aggiornato al **04 GENNAIO2021**

Pag. 11 / 14

23.1 23.1 LEGGI AGEVOLATIVE - Banca FINANZIATRICE
FONDO CRESCITA SOSTENIBILE: BANDI INDUSTRIA
SOSTENIBILE E AGENDA DIGITALE

www.conciliatorebancario.it , presso la sede o i locali aperti al pubblico della Banca oppure sul sito internet di quest'ultima www.mpscapitalservices.it .

Il Procedimento di mediazione potrà essere esperito, previo accordo delle parti, presso organismi diversi da quelli sopra indicati, iscritti nell'apposito Registro presso il Ministero di Giustizia”.

GRUPPOMONTEPASCHI

MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. - Sede legale: Via Pancaldo, 4 - 50127 Firenze - Direzione Generale: Via Panciatichi, 48 - 50127 Firenze - Sito Web www.mpscapitalservices.it - Tel. 055 24981 - Fax 055 240826 - Capitale Sociale € 1.517.076.384,31 i.v. - Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Firenze 00816350482 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 – Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice ABI Banca 10643.5 – Codice ABI Gruppo 1030.6 - Aderente al Codice di comportamento del settore bancario e finanziario - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritta all'Albo delle Banche della Banca d'Italia n. 4770.

LEGENDA

Ammortamento	Processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi
Contratto di Finanziamento (o Contratto)	E' ciascun contratto con il quale il Soggetto Finanziatore, anche in nome e per conto della CDP, perfeziona con il Soggetto Beneficiario il Finanziamento, senza vincolo di solidarietà con i soggetti concedenti.
Decadenza dal beneficio del termine	Istituto posto a tutela del creditore il quale, al verificarsi di fattori quali l'insolvenza del debitore ovvero la riduzione delle garanzie date ovvero la mancata costituzione delle garanzie promesse dal medesimo debitore, può esigere la prestazione dovuta immediatamente, senza attendere la scadenza del termine pattuito
Euribor (Euro Interbank Offered Rate)	L'Euro Interbank Offered Rate è il tasso sui depositi interbancari, calcolato come media delle quotazioni effettuate da un panel di importanti banche europee che segnalano quotidianamente i tassi lettera per varie durate
Finanziamento	Insieme del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario
Finanziamento Agevolato	Finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla CDP al Soggetto Beneficiario per il programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione
Finanziamento Bancario	Finanziamento a medio-lungo termine concesso dal Soggetto Finanziatore
IRS (Interest Rate Swap)	Interest Rate Swap - tasso di riferimento applicato in sede interbancaria sulle operazioni a medio lungo termine. Il valore è pubblicato giornalmente sui principali quotidiani finanziari.
Legge Agevolativa	Articolo 23, comma 2, del Decreto-legge 83/2012, che ha previsto l'istituzione del <i>Fondo per la crescita sostenibile</i> , in sostituzione del <i>Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica</i> , di cui alla Legge 17 febbraio 1982, n. 46, articolo 14, e successive modificazioni e integrazioni.
Legge	Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (articolo 1, commi da 354 a 361) e successive modificazioni e integrazioni che ha istituito il "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca" (FRI) gestito da CDP
Ministero	Ministero dello Sviluppo Economico
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate
Preammortamento	Periodo iniziale del finanziamento nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi

Rata	Pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento secondo scadenze stabilite contrattualmente (mensili, trimestrali, semestrali, annuali, ecc.). La rata è composta da una quota capitale, cioè una parte dell'importo prestato, e da una quota interessi, relativa a una parte degli interessi dovuti alla Banca per il finanziamento. La rata può essere anche di preammortamento (vedasi definizione di Preammortamento)
Rate costanti	Rate nelle quali la somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento
Rata a quota capitale costante	Rata nella quale la quota capitale della rata rimane uguale per tutta la durata del finanziamento
Rendistato	Media mensile dei rendimenti di un campione di titoli pubblici a tasso fisso, attualmente costituito dai BTP con vita residua superiore all'anno
Rimborso in unica soluzione	Piano di ammortamento nel quale le rate, tranne l'ultima, sono costituite dalla sola quota interessi. L'intero capitale viene restituito in unica soluzione alla scadenza del contratto di finanziamento con l'ultima rata
Risoluzione	Scioglimento del rapporto contrattuale dovuto al verificarsi dell'inadempimento nel pagamento delle rate o ad una delle altre cause comunque riepilogate in Contratto
Soggetto Beneficiario	Soggetto che presenta la domanda di agevolazione di cui alla Legge Agevolativa
Soggetto Convenzionato	Soggetto incaricato dal Ministero, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del Decreto 8 marzo 2013, per la gestione degli interventi agevolativi di cui al Provvedimento Industria SostenibileSoggetto che ha sottoscritto con il Ministero una convenzione
Soggetto Finanziatore	Banca che svolge la Valutazione e concede al Soggetto Beneficiario il Finanziamento Bancario
Spread	Maggiorazione fissa espressa in punti percentuali (p.p.) od in basis points (b.p o punti base) che si aggiunge al valore del parametro adottato in contratto per la determinazione del tasso di interesse applicato al cliente
Surrogazione	Istituto in virtù del quale un soggetto che ha pagato in luogo del debitore subentra nella posizione e nei diritti spettanti al creditore
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse	Percentuale di interessi applicata all'importo del finanziamento erogato

Foglio InformativoNorme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)Aggiornato al **04 GENNAIO 2021**

Pag. 14 / 14

23.1 23.1 LEGGI AGEVOLATIVE - Banca FINANZIATRICE
FONDO CRESCITA SOSTENIBILE: BANDI INDUSTRIA
SOSTENIBILE E AGENDA DIGITALE

Tasso di interesse fisso	Tasso definito all'inizio del prestito e pagato dal debitore sul capitale ricevuto. Rimane costante per tutta la durata del finanziamento
Tasso di interesse variabile	Tasso legato a particolari indici finanziari (Rendistato, Euribor, ecc.)
Tasso di mora	Tasso utilizzato per la determinazione degli interessi moratori da corrispondere in caso di ritardato o mancato pagamento di una più rate
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge 108/96 in materia di usura.
Tasso lettera o tasso attivo	Tasso di sconto o di interesse al quale una banca o altro operatore finanziario é disposto a concludere operazioni di prestito
Valutazione	Con riferimento alla valutazione del merito di credito effettuata dal Soggetto Finanziatore sul Soggetto Beneficiario per l'ottenimento del Finanziamento